



COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione nr. 654 Del 13/12/2023

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE/AFFIDAMENTO INCARICO ANNUALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO – DATA PROTECTION OFFICER) AFFIDATO ALLA SALUS S.R.L. COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO UE 2016/679 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI” – ANNUALITA’ 2024. CIG: Z6D3DBC9A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il vigente Regolamento di contabilità.

Visto il TUEL 267/2000.

Visto i Decreti del Sindaco n. 12 del 19.12.2022 e n. 11 del 13.10.2023 con cui si individuano gli incaricati di posizione organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione per l’anno 2023;

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come previsto dalla Sottosezione anticorruzione e trasparenza, allegato 2 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025, approvato con deliberazione giuntales n. 36 del 21.04.2023, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 22 di data 27.02.2023 di approvazione del P.R.O. per il triennio 2023/2025” e successive variazioni.

Premesso che :

- che l’art. 26 della L. n. 488/99 ha conferito al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente e con l’ausilio di società di consulenza specializzate, apposite convenzioni per l’acquisizione di determinati beni e servizi atti a soddisfare i fabbisogni delle Amministrazioni, Centrali e Periferiche, dello Stato;
- che l’incarico di concludere per conto del Ministero e delle altre Pubbliche Amministrazioni, le convenzioni di cui sopra con i fornitori individuati a seguito di regolari procedure d’acquisto è stato affidato, con DM del 24.02.2000, alla Società Consip S.p.A.;

Considerato che il D. L. 95/12, convertito nella L. 135/12, ha stabilito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare gli acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP SPA;

PREMESSO che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in

materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

RILEVATO che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability”(obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;

che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta -o anche in formato elettronico -deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni:

- Dal 25 maggio 2018 sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dal Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- hanno l'obbligo di trattare i dati secondo il principio della “PrivacyByDesign”,considerandole tematiche relative alla protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione dei sistemi che permettono il trattamento dei dati personali;

- hanno l'obbligo di trattare i dati secondo il principio della “Privacy By Default”, attivando meccanismi per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite;

- hanno l'obbligo di nominare un Data Protection Officer, detto anche Responsabile della Protezione dei dati DPO/RPD, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE 2016/679;

- devono documentare tutti i trattamenti di dati personali effettuati, precisando per ciascuno di essi l'origine e la natura dei dati, le categorie di interessati, le modalità e le finalità di trattamento, i tempi di conservazione, nonché eventuali comunicazioni a soggetti terzi o diffusioni;

- revisionare le informative agli interessati, i moduli di consenso, le nomine a responsabile del trattamento, a incaricato del trattamento, le clausole per il “trattamento dei dati personali” nei contratti con i fornitori o dipendenti e pianificarne l'adozione;

- definire un piano di conformità alle disposizioni-compliance-che comprenda le valutazioni di impatto-DPIA, la revisione dei piani di audit, delle procedure e delle policy nonché piani di formazione;

- mettere in atto, riesaminare ed aggiornare adeguate misure tecniche ed organizzative, per garantire e dimostrare che le operazioni di trattamento vengono effettuate in conformità alla nuova disciplina-accountability;
- revisionare i presupposti normativi sui quali si fondano i trattamenti dei dati personali e registrarli;
- definire le procedure per la rilevazione, segnalazione e indagine di violazioni di sicurezza-Data Breach (violazioni di dati personali) entro 72 ore dalla conoscenza dell'evento;
- valutare l'adozione di procedure di pseudonimizzazione dei dati e l'uso della crittografia, principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce l'identificazione dell'utente;

CONSIDERATO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro(art.83);

ACCERTATO che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza(DPS)-di cui al D.Lgs.196/2003-abrogato dal Decreto Legge n.5 del 9 febbraio 2012,convertito dalla legge n.35 del 4 aprile 2012;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer"(DPO), responsabile della protezione dei dati personali- che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all'Ente, in base ad un contratto di servizi-con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy;

VERIFICATO che tra il personale interno dell'Ente non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell'art.37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39 del medesimo GDPR; RAVVISATA pertanto la necessità di far fronte ai richiamati adempimenti attraverso il supporto di un soggetto qualificato esterno con l'utilizzo di applicativi che ottimizzino l'adozione di misure adeguate per la protezione dei dati personali;

Considerato che si rende necessario provvedere a ricoprire il ruolo di Consulente Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), come previsto dal Regolamento UE 2016/679, e più precisamente dall'art. 37, primo paragrafo;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento dell'incarico annuale di Responsabile della Protezione Dati (DPO-Data Protection Officer) come previsto dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" per l'annualità 2024;
- Importo del contratto: Euro 700,00 più IVA;

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 la stipula del contratto, considerato che trattasi di affidamento diretto, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel presente affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto che non è necessario ricorrere alla centrale di committenza in quanto il Comune ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e l'affidamento non supera € 40.000,00, ai sensi del comma 501, art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Preso atto di quanto previsto al punto 3 “Deroga per affidamenti inferiori a 1.000,00 euro” della nota della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio regione di data 21.11.2018 avente ad oggetto “L.R. 14/2002 n. 14, art. 44 bis. Comunicazione relativa all’utilizzo della piattaforma eAppalti della Regione FVG e linee di indirizzo per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di affidamento”.

Richiamato l’art. 1, comma 130 della Legge di bilancio 2019, il quale modifica ad € 5.000,00 la "franchigia", ovvero quella "fascia" di micro appalti che il RUP può acquisire senza ricorrere al mercato elettronico.

Visto il preventivo dd. 12.12.2023, prot. n. 230/2023, ns. prot. n. 6876 dd. 13.12.2023, trasmesso dalla Salus s.r.l. per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, differenziato in opzione annuale e triennale;

Ritenuto ora opportuno affidare l’incarico in questione all’anzidetta Salus s.r.l. per il periodo 01.01.2024-31.12.2024, per la somma di Euro 700,00 più IVA al 22%, per un importo complessivo di Euro 854,00, importo invariato rispetto all’offerta formulata per il 2023;

Ritenuto quindi di procedere attraverso l’affidamento diretto alla Ditta SALUS s.r.l. a cui era stato affidato l’incarico nell’annualità precedente, incarico svolto con professionalità e precisione;

Dato atto che la spesa di cui alla presente determinazione è finanziata con entrate proprie;

Ritenuto necessario, altresì, di prevedere nella presente determina i seguenti obblighi a carico dell’Operatore Economico Salus s.r.l., con sede legale in Gorizia, via Roma n. 20, C.F. e P.IVA 00494900319, e più precisamente:

- l’Operatore Economico è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola;
- qualora l’Operatore Economico non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 13/2010 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in parola, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3;

Dato atto che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari”, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, è stato individuato il Codice Identificativo Gara (CIG): Z6D3DBCB9A;

Accertata la regolarità contributiva come da DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Numero Protocollo INAIL_40730750; Data richiesta 12/10/2023; Scadenza validità 09/02/2024;

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’appalto in oggetto alla ditta Salus s.r.l., con sede legale in Gorizia, via Roma n. 20, C.F. e P.IVA 00494900319, per l’importo complessivo di Euro 854,00 (Euro 700,00 più IVA al 22%) per il periodo 01.01.2024-31.12.2024;
2. Di impegnare la spesa complessiva, quantificata in Euro 854,00, al capitolo 119/0 che presenta la necessaria disponibilità, con le modalità come di seguito indicate, contabilizzando i relativi movimenti pluriennali di spesa:

Eser	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario	Soggetto	Cap./ Art. FPV	Opera	Sub Opera	Id mov.
------	-----	-----------	----	----------------------	-----------------------------	----------	----------------	-------	-----------	---------

2023	Z6D3DBC9A	119/0	1-8	SPESE PER INFORMATICA	1	3	2	1	5	SALUS SRL cod.fisc. 00494900319/ p.i. IT 00494900319	/			1
------	-----------	-------	-----	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---

3. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modifiche ed integrazioni:

Eser. Capi.	Cap./Art.	Piano dei Conti Finanziario					Anno	Importo	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Id mov.
2023	119/0	1	3	2	1	5	2024	854,00	01/01/2024	31/12/2024		1

4. Di accertare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica;
5. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
6. Di attestare, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
7. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
8. Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento;
9. Di dare atto che:
 - il responsabile del Servizio comunicherà al creditore il Codice univoco a cui inviare la fattura in formato elettronico in regime IVA di split payment ;
 - il presente affidamento è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 L.136/2010 e s.m.i.;
10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto, considerato che trattasi di affidamento inferiore ad € 40.000,00, avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
11. Di dare atto che la liquidazione del servizio avverrà su presentazione di regolare fattura elettronica dopo la verifica della regolarità della prestazione eseguita;
12. Di dare atto inoltre che successivamente alla pubblicazione sul sito internet del Comune, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- 13.
- 14.

Il Responsabile del Settore
Flavio Pecorari

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PECORARI FLAVIO

CODICE FISCALE: PCRFLV69B03D014K

DATA FIRMA: 13/12/2023 10:58:54

IMPRONTA: 18F9220C5E7212FDE5901B2CAAB27E21ACF985F0BBCE34091BEF3EA2F32D300C
ACF985F0BBCE34091BEF3EA2F32D300C39AA75EA6776905B2C89B2E69E0D71ED
39AA75EA6776905B2C89B2E69E0D71ED6FDB8BA8B9FE6D88141BDC7F44C69785
6FDB8BA8B9FE6D88141BDC7F44C6978524BA2E446ECF29B886EC92CD85F46323